

XVII legislatura

A.S. 1149:

"Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"

Novembre 2013
n. 22



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

<i>Articolo 1 (Misure finanziarie urgenti)</i>	1
Comma 1 (Norme per agevolare la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili)	1
Commi 2-4 (Piano di rientro TPL Campania)	1
Comma 5 (Rapporti finanziari tra Roma Capitale e Gestione Commissariale)	3
Comma 6 (Addizionale comunale IRPEF Roma)	5
Comma 7 (Expo 2015)	6
Comma 8 (Assunzione personale società ed enti pubblici soci di Expo 2015 S.p.A.)	7
Commi 9 e 10 (Risorse patto per Roma - raccolta differenziata - frana Assisi - Commissari dissesto idrogeologico)	8
Comma 11 (Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone)	10
Commi 12-14 (Riequilibrio di bilancio negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti)	10
Comma 15 (Somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata)	13
Commi 16 e 17 (Comunicazioni concernenti i debiti delle amministrazioni pubbliche)	13
Comma 18 (Revisori delle società partecipate dagli enti locali)	15
Comma 19 (Esercizio dell'attività di revisore legale)	15
Comma 20 (Fondo sperimentale di riequilibrio delle province)	16
<i>Articolo 2 (Interventi economici e misure a sostegno del territorio)</i>	16
Commi 1 e 2 (Indennizzo per i danni subiti da imprese di lavori strategici)	16
Comma 3 (ANAS)	17
Comma 4 (Ferrovie - Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016)	18
Comma 5 (Servizi ferroviari in Sicilia)	18
Comma 6 (Servizi ferroviari in Valle d'Aosta)	19
Commi 7 e 8 (Carta acquisti)	19
Comma 9-11 (Semplificazioni in materia di immobili pubblici)	20
Commi 12-15 (Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)	21

Comma 16 (Riassegnazione di somme allo stato di previsione del MIBACT).....	23
Comma 17 (Contributo in favore della società Italia Lavoro S.p.A.).....	25
Comma 18 (Accise tabacchi).....	25
Commi 19 e 20 (Imposta di sbarco nelle isole minori)	26

Articolo 1
(Misure finanziarie urgenti)

Comma 1
(Norme per agevolare la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili)

Il comma 1 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, gli enti che attualmente stanno partecipando alla fase sperimentale siano esclusi dall'applicazione delle disposizioni relative all'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e alla conseguente soggezione degli stessi ad appositi controlli di cui agli articoli 242 e 243 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Per i medesimi enti, l'eventuale disavanzo di amministrazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e al primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari ad almeno il 10 per cento l'anno.

La RT afferma che l'introduzione delle norme volte ad agevolare la sperimentazione in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali non determina effetti finanziari negativi.

Al riguardo, si rammenta che l'esclusione, per gli enti in fase sperimentale, dei controlli conseguenti all'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, comporta il venir meno del controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Andrebbe quindi chiarito se tale circostanza non possa determinare un andamento delle spese escluse dal controllo centrale tale da incidere sui propri equilibri di bilancio.

Commi 2-4
(Piano di rientro TPL Campania)

Il comma 2 stabilisce che, il Commissario *ad acta* di cui al comma 5, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 83 del 2012, incaricato dell'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, adotti i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico. Inoltre, si prevede che la struttura di supporto al Commissario *ad acta* di cui al comma 6-*quater*, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 83 del 2012, possa comportare oneri, a cui si provvede mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9 del citato articolo 16, e quelle della quota dell'anticipazione attribuita alla Regione Campania e non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 e destinata alla copertura della parte di piano di rientro, nonché le risorse derivanti

dall'applicazione delle maggiorazioni fiscali dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale all'IRPEF previste dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009.

Nelle more di approvazione del piano di rientro e del piano dei pagamenti, il Commissario *ad acta* può richiedere anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo, nonché del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

Il comma 3 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.

Il comma 4, nel modificare l'articolo 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce le risorse del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario esclusivamente per concedere alla Regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro e non più per concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria. Di conseguenza, sono apportate una serie di modifiche alle vigenti disposizioni al fine di tener conto delle novità introdotte.

La RT afferma che le disposizioni sono finalizzate a rendere la disciplina in materia di attuazione del ripiano dei debiti del trasporto regionale ferroviario in Campania più stringente al fine di assicurare la percorribilità del piano di rientro in corso di approvazione. Per la RT, le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le risorse del piano sono interamente previste a legislazione vigente, ed anzi tendono a garantire gli obiettivi del piano di rientro in corso di approvazione.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto assicurato che agli oneri della struttura di supporto commissariale si possa farvi fronte con le risorse indicate dalla disposizione senza che siano recati pregiudizi alla altre finalità cui le risorse indicate al comma 2 sono destinate.

Con riferimento all'anticipazione, anche integrale, alla gestione commissariale delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo, nonché del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, appare opportuno chiarire se tale circostanza possa determinare un andamento della spesa differente rispetto a quella prevista nei tendenziali.

Inoltre, relativamente al solo Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, occorre chiarire se la destinazione delle risorse del Fondo

unicamente alla Regione Campania per il finanziamento del piano di rientro e non più nei confronti anche delle altre regioni per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria, possa determinare situazioni di squilibrio finanziario nelle regioni con disavanzi, con debiti fuori bilancio accertati e che hanno predisposto il piano di stabilizzazione finanziaria. In tali casi, infatti, nei confronti di tali regioni viene meno la possibilità che il Fondo in esame possa concedere anticipazioni di cassa, potendo così creare eventuali difficoltà nel conseguire gli obiettivi di rientro dei propri piani finanziari.

Comma 5 **(Rapporti finanziari tra Roma Capitale e Gestione Commissariale)**

Il comma 5 prevede, modificando il comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che il Commissario straordinario in parola é autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale é altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario é altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni.

La RT riferisce che il comma, determinando l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di Roma capitale, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano invariati sia il contributo a carico del bilancio dello Stato destinato annualmente al finanziamento del predetto piano (350 milioni di euro), sia gli spazi finanziari di cui dispone la Gestione commissariale (500 milioni di euro).

Inoltre, la previsione per cui gli importi derivanti dall'applicazione della disposizione in esame siano utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 non ha impatto sull'indebitamento netto, in quanto si prevede che i predetti importi non siano considerati tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non associa effetti alla norma in esame.

Al riguardo, pur considerando che la RT dichiara l'assenza di effetti di peggioramento sui saldi tendenziali di spesa - a ragione della invarianza sia del contributo posto annualmente a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento del piano di riequilibrio, che degli spazi finanziari riconosciuti alla gestione commissariale, oltre che a ragione della esplicita "esclusione" dalle entrate per i contributi assegnati, ai fini del computo degli obiettivi del Patto di stabilità interno per il biennio 2013/2014 - si osserva, tuttavia, che l'ampliamento della massa "passiva" ammessa alla gestione stralcio, sembra determinare l'ampliamento dell'esposizione posta a carico della medesima gestione stralcio, cui dovrà prima o poi farsi fronte con risorse pubbliche.

In proposito, anche sul piano strettamente finanziario, appare peraltro chiaro che il citato ampliamento della massa ammessa al "passivo" della gestione commissariale, sembrerebbe perlomeno suscettibile di determinare, sia pure nel medio periodo, un aumento delle istanze volte ad ottenere un incremento della dotazione finanziaria assegnata alla medesima gestione, anche solo al fine di assicurare una tempistica dei piani di pagamento che risulti coerente con i piani di rientro già adottati¹.

In tal senso, richiamando anche all'articolo 19 della legge di contabilità, e in considerazione del fatto che l'ampliamento della dimensione del passivo patrimoniale riconducibile alla gestione commissariale si riflette inevitabilmente sull'ammontare dei debiti che dovranno giocoforza liquidarsi, sia nel caso in cui l'onere ricada sul

¹ Dalla ricognizione dei dati riportati nella relazione conclusiva della gestione Commissariale per l'anno 2012, emerge un dato di una esposizione complessiva ammessa alla liquidazione stralcio - comprendente debiti finanziari e non - per 16,1 mld di euro. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione contenente la Rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare*, Doc. CC n. 1, pagina 55.

finanziamento erariale alla gestione commissariale (contributo a carico del bilancio) che nell'eventualità esso sia destinato a riflettersi a carico delle finanze di Roma capitale, andrebbe richiesta ogni rassicurazione in merito alla piena neutralità del dispositivo per la finanza pubblica.

In merito alla neutralità rispetto ai vincoli finanziari previsti dal patto di stabilità interno, non ci sono osservazioni.

Comma 6 (Addizionale comunale IRPEF Roma)

Il comma 6 introduce all'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) un nuovo comma, il 18-*bis*, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b) del D.L. n. 78² citato non rileva ai fini della determinazione del limite massimo (pari a 0,8 punti percentuali) della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

La RT chiarisce che in base alla disposizione in esame l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche introdotta per il comune di Roma nella misura di 0,4 punti percentuali ai sensi del citato decreto-legge n. 78 del 2010, non rileva ai fini della determinazione del limite massimo di variazione del suddetto tributo accordato ai comuni nella misura di 0,8 punti percentuali. Conseguentemente, a fronte di un'aliquota dell'addizionale comunale già deliberata dal Comune di Roma in misura pari allo 0,5 per cento, la disposizione in commento dà al medesimo Comune la possibilità di disporre un ulteriore incremento fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali. La RT conclude osservando che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una facoltà riconosciuta in capo all'ente locale. Coerentemente, il prospetto riepilogativo allegato alla RT non associa alcun effetto sui saldi di finanza pubblica alla norma in esame.

Al riguardo, non si ha nulla da rilevare atteso che la norma attribuisce una mera facoltà a Roma Capitale.

² Si ricorda che la disposizione consente al Commissario straordinario di Roma, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro dallo squilibrio finanziario, un incremento dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un massimo dello 0,4 per cento.

Comma 7 (Expo 2015)

Il comma 7 attribuisce al comune di Milano un contributo di 25 mln di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere si provvede:

- a) quanto a 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007 (fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici) e quanto a 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, relativa al fondo istituito presso il MEF per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006;
- b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 201 del 2011, in materia di accise.

La RT afferma che la norma determina effetti finanziari negativi per 25 milioni di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto finanziario, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

In merito alla lettera b), la RT informa che lo stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
+ spesa c/capitale	25					
- spesa corrente	-9,4			-4,8		
- spesa corrente	-0,6			-0,3		
- spesa corrente	-15					

Al riguardo, si segnala che l'attribuzione del contributo al comune di Milano, senza considerarlo tra le entrate dell'ente ai fini del

PSI, se da un lato non determina effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, dall'altro sul fronte della spesa, per effetto del rispetto dei vincoli del PSI, potrebbe non risultare immediatamente ed integralmente spendibile, se non debitamente compensato con altre voci di spesa.

Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici si segnala che da una interrogazione della banca dati della RGS sul capitolo 3033 dello stato di previsione del MEF non risultano disponibilità di competenza sufficienti a consentire la riduzione in esame, anche se figura un accantonamento in conto competenza di 11,6 mln di euro di cui andrebbe chiarita la destinazione. La stessa analogia si riscontra relativamente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo da ripartire per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani che hanno prestato servizio continuativo per almeno un anno alla dipendenza di organismi militari della comunità atlantica. Infatti, si osserva che l'interrogazione della banca dati della RGS sul capitolo 3042 mostra una disponibilità di competenza di 833.807 euro mentre figura un accantonamento in conto competenza di circa 1,4 mln di euro, di cui andrebbe chiarita la destinazione.

In ordine alla lettera b), atteso che lo stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio n. 3820 per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 (restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari, degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione) risulta, per il 2013, pari a circa 1,7 miliardi, e quindi capiente ai fini della copertura degli oneri ascrivibili alla disposizione di cui alla lettera b) del comma in esame, il Governo dovrebbe assicurare che la riduzione disposta non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Comma 8
(Assunzione personale società ed enti pubblici soci di Expo 2015 S.p.A.)

Il comma 8 estende agli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale le disposizioni che introducono, limitatamente alle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione, le necessarie deroghe alla normativa sul contenimento delle spese

in materia di pubblico impiego degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, differendo, al contempo, tale possibilità fino al 31 dicembre 2016.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi essendo salvaguardato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa connessi alla normativa oggetto di deroga.

Al riguardo, si segnala che l'estensione della deroga della normativa sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego anche agli enti regionali interessati dall'Esposizione universale, potrebbe determinare conseguenze finanziarie negative rispetto alle previsioni di spesa scontate nei tendenziali. Sul punto andrebbe chiarito in che modo sarà assicurato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente.

Commi 9 e 10

(Risorse patto per Roma - raccolta differenziata - frana Assisi - Commissari dissesto idrogeologico)

Il comma 9 destina, per il superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, 6 milioni di euro nel 2013, 12 milioni di euro nel 2014 e 10,5 milioni di euro nel 2015. Ai predetti oneri si provvede:

- nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo;
- nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli stessi esercizi, ai sensi dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007 (Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio)

Il comma 10 finalizza, per il superamento della situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi, risorse nel limite di 2 mln di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per il medesimo esercizio, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo.

Inoltre, si prolunga di 3 anni la durata dell'incarico dei commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, con riferimento agli interventi nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
+ spesa corrente comma 9, lett. a)	6,0	6,5	7,5	6,0	6,5	7,5
+ spesa c/capitale comma 10		2			2	
- spesa c/capitale comma 10	-6,0	-8,5	-7,5			
- spesa c/capitale comma 10				-6,0	-8,5	-7,5

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il prospetto riepilogativo non reca la parte di onere e la relativa copertura finanziaria individuata con le risorse relative al Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, considerando quindi solo gli effetti finanziari al netto di tali voci.

Relativamente all'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la disponibilità delle predette risorse e se le stesse essendo già destinate ad altre finalità non possano pregiudicare la realizzazione degli obiettivi già previsti a legislazione vigente.

Analogamente andrebbe chiarito se l'utilizzo delle risorse del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente sulle stesse (attualizzazione dei contributi pluriennali).

Comma 11

(Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone)

Il comma 11, al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell'area archeologica Kroton, dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e la riassegnazione al pertinente capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le finalità di cui alla presente norma, delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato.

Inoltre, si stabilisce che con DPCM sia nominato un commissario straordinario, definite le attività, le modalità di utilizzo e il compenso spettante.

La RT, oltre a descrivere la norma, evidenzia che la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano ha condannato la società Syndial all'attuazione del Piano Operativo di Bonifica (POB) e al risarcimento del danno ambientale. Inoltre, secondo la RT, poiché il Commissario opererà nei limiti delle risorse effettivamente versate all'entrata e riassegnate alla spesa, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di determinare gli effetti finanziari derivanti dalla norma, andrebbero fornite maggiori informazioni, circa l'entità delle somme rivenienti dalla sentenza di condanna della società Syndial e la loro idoneità al perseguimento dell'obiettivo di bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone.

Commi 12-14

(Riequilibrio di bilancio negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti)

Il comma 12, aggiunge il comma 1-ter, all'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), relativo all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevedendo che negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

Il comma 13 stabilisce che per i comuni che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012, la sanzione

prevista dal comma 26, lett. a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, è comminata nel terzo anno successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

Il comma 14 prevede che all'onere derivante dai commi 12 e 13, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge di stabilità 2008), relativo all'incentivo riconosciuto per l'assunzione nelle PA dei dipendenti dei cessati organismi militari della Comunità atlantica.

La RT con riferimento al comma 12 afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto l'introduzione del comma 1-ter all'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, rileva esclusivamente ai fini della procedura di presentazione e approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte dei comuni dissestati che presentano le caratteristiche ivi indicate.

Relativamente al comma 13, la RT asserisce che la norma disponendo lo slittamento della sanzione di cui al comma 26, lettera a) dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, prevista per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2012, per i comuni che presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 13, determina effetti negativi per 670.000 euro corrispondenti all'importo della sanzione da erogare nel 2013 nei confronti dei predetti comuni, atteso che gli spazi finanziari recuperati a valere sulle predette sanzioni sono stati destinati, con apposito decreto interministeriale, alla riduzione degli obiettivi 2013 degli altri comuni.

La RT ribadisce che alla copertura dell'onere relativo ai commi 12-13, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa al fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
0,7			0,4			0,4		

Al riguardo, premesso che la riduzione delle risorse richiamate dalla norma in esame a copertura degli oneri di cui ai commi 12 e 13 interessa il solo anno 2013, andrebbero comunque richieste conferme in merito alla disponibilità esistenti sul capitolo 3042 dello stato di previsione del MEF, nonché circa l'effettiva riducibilità per lo stesso anno, rispetto alla finalizzazione e agli impegni che sono in via di perfezionamento.

Nel metodo, va infatti sottolineato che le risorse riferibili all'autorizzazione di spesa ivi richiamata - evidentemente formulata come "limite" massimo di spesa - sono previste per la copertura di oneri rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), in quanto destinate al finanziamento dell'incentivo finanziario previsto per agevolare il ricollocamento nelle P.A. degli *ex* dipendenti dei soppressi organismi militari della Comunità atlantica; ragion per cui ne andrebbe comunque confermata la riducibilità, per l'anno 2013, e l'adeguatezza della quota rimanente, a fronte dei fabbisogni di spesa che sarebbero ancora previsti per la restante parte dell'anno³.

In ordine poi alla quantificazione degli effetti d'impatto riportati in Allegato alla RT, richiamandosi a quanto espressamente stabilito in tal senso dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti che sono stati adottati dalla RT per la "nettizzazione" dei valori d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto, con l'indicazione dei parametri e percentuali applicate a tal fine.

³ Servizio Bilancio XV legislatura, Nota di lettura n. 66, pagina 102.

Comma 15
(Somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata)

Il comma 15 prevede che gli organi amministrativi competenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, con deliberazione trimestrale, quantifichino preventivamente le somme destinate alla tutela dei livelli essenziali di assistenza e al pagamento degli stipendi e delle competenze del personale. La suddetta deliberazione è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce modifiche al vigente ordinamento dirette a salvaguardare da eventuali pignoramenti le risorse necessarie per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. A tal fine, si prevede che l'impignorabilità delle somme dovute dagli enti del SSN, nei limiti e per le finalità previste dalla disposizione, operi previa quantificazione delle somme destinate alle predette finalità, contenuta nella deliberazione adottata per ogni trimestre dall'organo amministrativo degli stessi enti, in conformità con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 1995.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 16 e 17
(Comunicazioni concernenti i debiti delle amministrazioni pubbliche)

Il comma 16 prevede che a decorrere dal 30 aprile 2014 le amministrazioni pubbliche, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, debbano comunicare:

- l'importo dei singoli debiti;
- il numero identificativo e la data di emissione della fattura nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
- la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
- l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni devono comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei predetti crediti.

Il comma 17 prevede che ai fini dell'attuazione del comma 16 sia autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La RT riferisce che la disposizione riportata al comma 16 modifica l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in materia di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. L'attuazione della disposizione comporta la necessità di realizzare nuove funzioni sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, al fine di consentire l'acquisizione dei dati previsti in modalità multi-canale, e di sviluppare le necessarie integrazioni con gli altri sistemi informatici coinvolti nel processo. In particolare, atteso l'imminente avvio della fatturazione elettronica per le amministrazioni dello Stato, occorrerà implementare nuovi flussi di colloquio con il sistema SICOGE, che gestisce la contabilità economico-patrimoniale e finanziaria dei ministeri.

Al successivo comma 17, ribadisce che è ivi prevista la copertura dell'onere pari a 800.000 euro per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di conto capitale, accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti d'impatto sui saldi.

Al riguardo, sul comma 16, ritenuto il tenore meramente procedurale delle modifiche ivi apportate, concernenti l'articolo 7 del decreto legge n. 35/2013, a cui la legislazione vigente non associa effetti finanziari che siano da considerarsi già scontati nei tendenziali⁴, non ci sono osservazioni.

Quanto all'onere previsto per l'anno 2013, al comma 17 relativamente alla dotazione informatica del ministero dell'economia e

⁴ Nota di Lettura n. 4, pagina 46 e seguenti.

delle finanza, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla RT in merito alla necessità di realizzare adeguamenti alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti delle PA, al fine di consentire l'acquisizione dei dati previsti in modalità multi-canale, e lo sviluppo delle necessarie integrazioni con gli altri sistemi informatici coinvolti, andrebbe confermato che tali adeguamenti configurano un obbligo ineludibile per l'Amministrazione, integrando gli elementi funzionali tali da far ritenere la relativa spesa in conto capitale.

In merito poi alla relativa copertura finanziaria, sempre l'anno 2013, dal momento che la norma indica le risorse occorrenti ponendole a carico della dotazione già prevista sul Fondo speciale di parte capitale nel 2013, andrebbe richiesta conferma circa l'effettiva esistenza di disponibilità del suddetto fondo, a fini di riduzione, per il medesimo anno, nonché, in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a far fronte alle eventuali altre finalizzazioni di spesa.

Comma 18 **(Revisori delle società partecipate dagli enti locali)**

Il comma 18 stabilisce che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle aziende speciali, i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e le modalità per la loro estrazione.

La RT afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 19 **(Esercizio dell'attività di revisore legale)**

Il comma 19 consente l'iscrizione al registro dei revisori legali sulla base della normativa vigente, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La RT afferma che la norma, essendo di carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 20
(Fondo sperimentale di riequilibrio delle province)

Il comma 20 prevede che, per il solo anno 2013, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013, siano confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto ministeriale. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012.

La RT afferma che le ripartizioni delle risorse sono effettuate al netto delle riduzioni della *spending review* indicate nell'allegato 1 al decreto. Al fine di evitare effetti distorsivi, gli importi delle riduzioni indicate in allegato sono quantificati con la fissazione di un limite massimo (CUP) fissato nel 200 per cento della media per abitante.

Secondo la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le disposizioni modificano solo aspetti procedurali e non incidono sugli stanziamenti a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

Commi 1 e 2
(Indennizzo per i danni subiti da imprese di lavori strategici)

Il comma 1 prevede che, fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze previste per le ipotesi di estorsione ed usura, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2013 e di 5 milioni di euro per il 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per il 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 (rimborso alle Poste italiane s.p.a. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata

del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per il 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 457 del 1997, inerente la gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione.

Il comma 2 stabilisce che l'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

La RT illustra la disposizione senza fornire però elementi utili al fine di verificare né la copertura né la quantificazione.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è formulato in termini di tetto di spesa e viene escluso il diritto ad un integrale ristoro dei danni eventualmente subiti dalle imprese interessate.

Per quanto riguarda la copertura, si rileva che il capitolo 1496 presenta le necessarie disponibilità (alla data del 4 novembre 2013 vi erano ancora 26,9 mln di euro), anche se andrebbe assicurato che tali somme non debbano per intero essere corrisposte a Poste Italiane s.p.a. sulla base della legislazione vigente e delle agevolazioni tariffarie effettivamente concesse. Presenta le occorrenti risorse anche l'autorizzazione di spesa che viene ridotta per la copertura dell'onere relativo al 2014 (si tratta delle somme da erogare per il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, pari complessivamente a 30,8 mln, iscritte nel capitolo 2871 dello stato di previsione del MEF). Occorrono pertanto chiarimenti al fine di verificare in concreto se si tratti di una autorizzazione di spesa effettivamente riducibile senza intervenire sul fattore legislativo a monte e quindi se si tratti di risorse utilizzabili a copertura.

Comma 3 (ANAS)

Il comma 3 prevede la facoltà che il Ministero dell'economia e delle finanze possa trasferire in via di anticipazione ad ANAS S.p.A. le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, al fine di consentire alla citata società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di risorse

disponibili in bilancio e finalizzate agli investimenti di ANAS, che vengono erogate sulla base di stati di avanzamento lavori.

Al riguardo, andrebbe confermato che l'anticipazione ad ANAS S.p.A delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 determini un profilo dei pagamenti in linea con quelli previsti a legislazione vigente, senza quindi incidere in maniera difforme sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4

(Ferrovie - Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016)

Il comma 4 dispone che fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura (RFI) sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, dal momento che si limita ad incidere sui profili di regolamentazione del rapporto tra Stato e Gestore dell'infrastruttura.

Al riguardo, nulla da osservare nel presupposto che il contratto di programma 2007-2011 non determini impatti sulla finanza pubblica differenti rispetto a quelli che dovrebbero derivare dal Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016.

Comma 5

(Servizi ferroviari in Sicilia)

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

La RT afferma che, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che la corresponsione delle somme a Trenitalia S.p.A. risulti in linea con quanto previsto a legislazione vigente, senza quindi incidere in maniera difforme sui saldi di finanza pubblica.

Comma 6 (Servizi ferroviari in Valle d'Aosta)

Il comma 6 prevede che nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo, n. 194 del 2010, concernente l'assunzione di funzioni e compiti in materia di trasporto ferroviario da parte delle regione Valle d'Aosta, a decorrere dall'anno 2013, la regione Valle d'Aosta provveda al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità interno.

La RT afferma che tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno senza comportare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in quanto l'onere è già stato scontato in termini di indebitamento netto con la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).

Al riguardo, si segnala che la RT riferita all'articolo 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010, con riferimento all'assunzioni di oneri da parte della regione Valle d'Aosta relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale ascriveva effetti, in termini di minori spese correnti, per 23 mln di euro a decorrere dall'anno 2011, scontandolo solo sul saldo netto da finanziare. Sul punto andrebbe acquisita una conferma che la mancata considerazione in norma degli effetti in termini di indebitamento netto risulti coerente con quanto indicato dalla RT con riferimento al citato articolo 1, comma 160 della legge di stabilità 2011.

Commi 7 e 8 (Carta acquisti)

Il comma 7 incrementa per il 2013 il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, inerente la cosiddetta *social card* o carta-acquisti, in misura pari a 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (fondo per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica - capitolo 4362 dello stato di previsione del Ministero del lavoro).

Il comma 8, al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti e l'avvio della sperimentazione inerente il medesimo programma, prevista all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, proroga il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

La RT fa presente che l'ulteriore finanziamento della carta acquisti per il 2013 è finalizzato a garantire il servizio in particolare per l'ultimo bimestre di tale anno. Ricorda poi che il Programma Carta Acquisti prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore a 65 anni e a bambini al di sotto dei 3 anni di età per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica. I soggetti attualmente raggiunti dal programma sono circa 435.000. In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate con il Programma non potranno superare lo stanziamento che si configura come un limite di spesa.

In relazione al comma 8, la RT rappresenta che è in via di perfezionamento il contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a procedura aperta il cui bando è stato pubblicato dalla Consip S.p.A. in data 17 ottobre 2013. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo le attività in argomento svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Per quanto concerne la copertura andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità delle risorse indicate⁵.

Comma 9-11 (Semplificazioni in materia di immobili pubblici)

Il comma 9 si riferisce al trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando.

⁵ Infatti, da una interrogazione effettuata sul Data Warehouse della RGS in data 6 novembre 2013 le disponibilità di competenza sul capitolo 4362 risultano pari a 1 mln di euro (a fronte di 36 mln di euro inizialmente stanziati), mentre risultano già antecedentemente alla data del decreto-legge accantonati in conto competenza proprio 35 mln di euro.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ma permette una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 10 e 11 integrano le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto legge n. 351/2001, estendendolo alle dichiarazioni di conformità catastale, mentre l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la pena della nullità del contratto.

La RT afferma che le disposizioni non comportano maggiori costi a carico dello Stato, ma anzi comportano un risparmio di oneri, allo stato peraltro difficilmente quantificabile, in relazione allo snellimento dei procedimenti interessati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 12-15 (Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)

Il comma 12 stabilisce che in relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze, nella predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, e nell'attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993.

Il comma 13 prevede che il Comitato di cui al comma 12 é composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Il comma 14 stabilisce che il Comitato di cui al comma 12 é nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

Il comma 15 afferma che dall'attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce che la norma è volta ad assicurare il carattere permanente al Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, ed. Comitato Privatizzazioni, in deroga all'articolo 12, comma 20, del D.L. n. 95 del 2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal Governo in "Destinazione Italia", dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

Le funzioni dell'organismo sono quelle già individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o gettone di presenza e che ad eventuali rimborsi spese si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, tenuto conto della clausola di neutralità indicata al comma 14 e premesso che, in relazione alla prevista cessazione ai sensi articolo 12, comma 20 del decreto legge n. 96 del 2012, degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni - per cui era stato previsto un regime di proroga, ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del d.l. n. 112 del 2008 (per la cui cessazione era stabilito che le funzioni e le risorse fossero trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni entro cui operavano) - non risultano associati effetti di risparmio che siano da considerarsi già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, non ci sono osservazioni⁶.

Ad ogni modo, con specifico riferimento alla clausola di invarianza riportata al comma 14, va comunque rammentato, come previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, che la stessa clausola andrebbe valutata alla luce di una RT che contenga l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Al contrario, risolvendosi la

⁶ XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 135, pagina 129.

stessa clausola in una mera e indimostrata affermazione di "principio".

Comma 16 **(Riassegnazione di somme allo stato di previsione del MIBACT)**

Il comma 16 prevede che all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: "n. 233, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante versamento all' entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze,".

La RT afferma che la norma di modifica dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è finalizzata a far confluire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in apposito capitolo, le risorse giacenti sulle contabilità speciali individuate dal medesimo articolo 11, comma 9, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, al fine del successivo utilizzo, sulla base delle indicazioni del Commissario straordinario, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria delle fondazioni stesse.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando il tenore apparentemente ordinamentale dell'integrazione in esame, la quale si innesta sul dispositivo già previsto all'articolo 11, comma 9 del decreto legge 91/2013 - in cui si prevede che, per le fondazioni lirico-sinfoniche, le quali versino in grave situazione di illiquidità, possano essere aperte nel 2013 "anticipazioni" di tesoreria a valere delle risorse ivi giacenti nella titolarità di enti e istituti del MiBAC - appare necessaria la richiesta di alcuni chiarimenti.

In particolare, rinviando anche alle osservazioni a suo tempo formulate⁷, dal momento che l'integrazione in esame prevede l'eventualità del versamento in entrata al bilancio, e la riassegnazione allo stato di previsione del MiBAC, sia delle risorse relative ai piani di spesa ex articolo 7 del decreto legge n. 149/1993, che quelle relative alle contabilità speciali degli istituti del MiBAC dotati di autonomia speciale, sempre ai fini della erogazione delle citate "anticipazioni", va segnalato che il comma 11 del medesimo articolo già vigente prevede che quota parte delle suddette risorse - pur un importo pari a 3,5 milioni di euro, nel 2013 e nel 2014 - debba essere destinato al non meglio precisato fine di sostenere anche "gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali".

Ciò premesso, andrebbero perciò chiariti portata e contenuto della integrazione disposta con la norma in esame, con precipuo riferimento alla finalità di prevedere il previo versamento in bilancio dei mezzi da destinarsi alla copertura delle "anticipazioni" già previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legge n. 97/2013, oppure, se questa debba intendersi, nei fatti, al fine di consentire la destinazione di risorse "aggiuntive" - si presume, a titolo definitivo- in favore delle fondazioni che versino oggi in grave crisi di liquidità, rispetto a quelle che sono già previste dalla legislazione vigente.

Nel qual caso - segnalando, comunque, che il primo periodo del comma 9 stabilisce che il limite dell'ammontare complessivo delle "anticipazioni" da corrispondere nel 2013 alle fondazioni in argomento non potrà essere comunque superiore ai 25 milioni di euro - occorre rilevare che si tratterebbe di fatto del finanziamento di un "nuovo" onere di spesa a carico di risorse (le giacenze di tesoreria degli enti del MiBAC) che risultano però già associate ad altre autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, va sottolineato perciò che il prospettato riversamento in bilancio delle risorse ora giacenti in tesoreria che siano nella titolarità di enti e istituti del MiBAC, al fine di aumentare le assegnazioni e/o anticipazioni previste per le fondazioni lirico sinfoniche, dovrebbe perciò accompagnarsi alla formale riduzione delle originarie autorizzazioni di spesa, come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge di contabilità. Al contrario, configurandosi pertanto l'eventualità della formale copertura di un

⁷ Nota di Lettura n. 16, pagina 40 e seguenti.

"nuovo" onere a carico del bilancio, che é vietata dalla legge di contabilità.

Comma 17 **(Contributo in favore della società Italia Lavoro S.p.A.)**

Il comma 17 estende al 2014 il contributo di 13 mln di euro agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura previsto per il 2013 in favore della società Italia Lavoro S.p.A.. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

La RT illustra il comma e ricorda che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, nulla da osservare, anche se si sottolinea che il prospetto riepilogativo dei saldi non ascrive alcun effetto al comma in esame (in realtà, invece, gli effetti sono compensativi, ma non nulli).

Comma 18 **(Accise tabacchi)**

Il comma 18 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare, con proprio decreto, nella misura massima dello 0,7 per cento, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui prodotti da fumo e loro sucedanei, al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali su tali prodotti, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali. Il comma specifica che dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT fornisce ulteriori elementi informativi chiarendo che la norma consente di riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo prevedendo la possibilità di variare in via amministrativa, entro una fascia percentuale limite predefinita, e comunque da azionare se ed in quanto effettivamente opportuno, le aliquote di prelievo, a titolo di accisa ovvero di imposta di consumo, in misura tale da evitare la possibile crescita dei prezzi e, quindi, contrazioni ulteriori sul lato della domanda che conseguentemente possono comportare, tra l'altro, eventuali perdite di gettito. Richiamando che la stessa norma stabilisce che dalla sua attuazione non possono derivare aumenti di gettito né oneri finanziari e che si tratta di una norma non immediatamente applicativa, suscettibile di produrre i propri effetti esclusivamente se e quando adottati i decreti del Ministro dalla stessa previsti, la RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari. Coerentemente, il prospetto

rieepilogativo allegato alla RT non associa alcun effetto sui saldi di finanza pubblica alla norma in esame.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma si limita ad attribuire una facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze e precisa che dalla disposizione non possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A *latere*, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che lo schema del decreto, corredato di relazione tecnica, sia sottoposto per il parere alle Commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria. Ciò al fine di consentire al Parlamento una verifica del rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

Commi 19 e 20 (Imposta di sbarco nelle isole minori)

Il comma 19 novella il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) rimodulando la disposizione che attribuisce ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e a quelli nel cui territorio insistono isole minori la possibilità di istituire, con apposito regolamento, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, un'imposta di sbarco ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore. La norma consente di applicare l'imposta fino ad un massimo di 2,5 euro (a fronte del limite massimo di 1,5 euro fissato in precedenza). L'imposta è riscossa dalle compagnie di navigazione o dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Dopo aver definito le sanzioni amministrative correlate alla violazione delle disposizioni regolamentari (analogamente a quanto disposto in precedenza) la norma precisa che l'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni, oltre a poter prevedere diverse modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, possono altresì aumentare l'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare, in aggiunta agli interventi precedentemente previsti in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali, anche interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il comma 20 fa salvi i regolamenti comunali adottati entro la data di entrata in vigore del presente decreto se in linea con le disposizioni sull'imposta di sbarco di cui al precedente comma 19 e, comunque, sono resi conformi alle medesime disposizioni entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La RT, dopo aver esposto sinteticamente il contenuto della norma, sostiene che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari tenuto conto che trattasi di mera facoltà riconosciuta in capo agli enti interessati. Coerentemente, il prospetto riepilogativo allegato alla RT non associa alcun effetto sui saldi di finanza pubblica alla norma in esame.

Al riguardo non si ha nulla da rilevare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2013	Elementi di documentazione, n. 6 A.S. 889: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013"
"	Nota di lettura, n. 15 A.S. 1015: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
"	Nota di lettura, n. 16 A.S. 1014: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"
Ott 2013	Documentazione di finanza pubblica n. 2 Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (<i>Doc. LVII, n. 1-bis</i>)
"	Nota breve n. 3 La clausola sugli investimenti pubblici nella <i>governance</i> economica europea
"	Nota di lettura n 17 A.S. 1079: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" (Approvato dalla Camera dei deputati)
"	Nota di lettura n 18 A.S. 1107: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
"	Documento di base n. 53 Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)
"	Nota di lettura n 19 A.S. 1015-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
"	Nota di lettura n 20 A.S. 1120: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"
Nov 2013	Nota di lettura n. 21 A.S. 1150: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (Approvato dalla Camera dei deputati)